

## Edizione di martedì 4 aprile 2017

### **GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale**

**Il cloud computing per lo studio professionale**  
di **Giuseppe Vitrani**

### **Famiglia e successione**

**La ricorribilità in Cassazione del decreto di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio**  
di **Giuseppina Vassallo**

### **Diritto del Lavoro**

**La revoca del credito di imposta**  
di **Evangelista Basile**

### **DIRITTO D'IMPRESA, Responsabilità civile**

**La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione**  
di **Mirko Faccioli**

### **Diritto Bancario**

**La penale di anticipata estinzione rientra nel TEG?**  
di **Fabio Fiorucci**

### **ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Concordato preventivo, scioglimento dei contratti pendenti e disciplina delle «offerte concorrenti»**  
di **Giacinto Parisi**

## **ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORDSUALI, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Concordato preventivo, scioglimento dei contratti pendenti e disciplina delle «offerte concorrenti»**

di **Giacinto Parisi**

## **Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR**

**Amministrazione di sostegno ed interruzione del processo civile**

di **Daniele Agostinelli**

## **Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR**

**Amministrazione di sostegno ed interruzione del processo civile**

di **Daniele Agostinelli**

## **Impugnazioni**

**Cassazione della sentenza per vizio di motivazione (ante d.l. 83/2012) e poteri del giudice del rinvio**

di **Michele Ciccarè**

## **Procedimenti di cognizione e ADR**

**La titolarità del diritto azionato può essere contestata in ogni stato e grado del processo: la contestazione dell'attore può risultare anche dalle difese del convenuto**

di **Mattia Polizzi**

## **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Frazionamento del credito e abuso del processo. Il punto dopo Cass. Sez. Un. 4090/2017**

di **Lorenzo Di Giovanna**

## **GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale**

**Il cloud computing per lo studio professionale**  
di **Giuseppe Vitrani**

**DIRITTO D'IMPRESA, Responsabilità civile**

**La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione**  
di **Mirko Faccioli**

## **GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale**

---

### ***Il cloud computing per lo studio professionale***

di **Giuseppe Vitrani**

Esplorando i temi dell'innovazione digitale per lo studio legale pare opportuno soffermarsi sul tema dell'utilizzo dei servizi di cloud computing, sempre più diffuso tra gli avvocati, e che nasconde in realtà alcuni rischi in tema di protezione dei dati, soprattutto laddove si ricorra all'utilizzo dei servizi maggiormente diffusi sul mercato internazionale.

Per quanto concerne l'avvocatura il tema è peraltro già stato affrontato dalle istituzioni forensi; risale infatti al 2012 il primo parere dato sul tema dal CCBE, che, come noto, costituisce il più alto organo di rappresentanza degli avvocati europei ed è organismo consultivo delle istituzioni europee.

Il documento in analisi (reperibile al seguente

link: [http://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012\\_EN\\_CCBE\\_gui1\\_1347539443.pdf](http://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf))

riprendendo gli indirizzi già forniti dai gruppi di studio europei, mette in particolare in guardia dai rischi che possono derivare dal trasferimento dei dati in cloud, i maggiori dei quali possono essere:

- il pericolo che i dati vengano ospitati su server di paesi che non diano adeguate garanzie in materia di protezione da ingerenze, ad esempio, di autorità pubbliche;
- il pericolo che i dati possano essere intercettati e carpiri sia in fase di trasmissione sia allorché risiedono sul cloud;
- il pericolo di perdere il controllo dei dati e, ad esempio, di non poter richiedere la loro cancellazione o la loro modifica.

Al fine di evitare di incorre nei suddetti paventati rischi vengono così fornite opportune direttive al fine di orientare l'avvocato nella scelta del fornitore di servizi cloud. Viene dunque consigliato di indirizzarsi verso servizi che:

- assicurino adeguata protezione dei dati mediante l'utilizzo della crittografia sia in fase di trasmissione del dato sia allorché lo stesso risiede sul cloud;
- facciano utilizzo di server ubicati nell'Unione Europea o quantomeno nello Spazio Economico Europeo (ovvero UE + Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- non siano in ogni caso soggetti a legislazioni che consentano la possibilità di comunicazione dei dati a terze parti estranee al rapporto contrattuale;
- diano adeguate garanzie e circostanzino le procedure per il caso in cui i servizi cloud vengano subappaltati ad altri fornitori;
- diano adeguate garanzie in punto affidabilità patrimoniale del fornitore del servizio.

Questi sono solo alcune delle principali direttive che vengono fornite agli avvocati europei; ad esse è possibile aggiungere una riflessione che riguarda la protezione degli accessi.

In effetti, nell'ottica di una maggior sicurezza e protezione dei dati, al posto dei tradizionali username e password (o in taluni casi all'autenticazione a due fattori comunque basata su password) sarebbe opportuno scegliere servizi in grado di assicurare una autenticazione a due fattori, o di abilitare tali servizi ove previsti come opzionali, oppure di optare per scelte ancor più radicali indirizzandosi verso servizi che prevedano sistemi di autenticazione più forte, ad esempio facendo ricorso alla smart card che gli avvocati già utilizzano per l'utilizzo dei servizi del processo telematico.

**EVENTO GRATUITO**

Seminari di specializzazione

# LO STUDIO DELL'AVVOCATO DIGITALE

Scopri le sedi in programmazione >

## Famiglia e successione

---

# ***La ricorribilità in Cassazione del decreto di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio***

di **Giuseppina Vassallo**

Il mantenimento e l'affidamento del figlio nato nel matrimonio sono decisi nell'ambito del processo di separazione o di divorzio che si svolge nelle forme di un giudizio a cognizione piena, disciplinato dettagliatamente dalle norme del codice di procedura civile (artt. 706 e seg. c.p.c.) e dalle norme processuali sul divorzio.

Il giudizio sull'affidamento e il mantenimento dei figli nati da convivenze di fatto, segue un rito diverso, quello del giudizio in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e seg. c.p.c.

La legge di riforma della filiazione (l. n. 219/2012) ha unificato le competenze giurisdizionali, investendo il tribunale ordinario di una competenza generale in materia di affidamento e mantenimento dei figli, a prescindere dal fatto che i minori siano nati o no nel matrimonio.

Il rito camerale, quale modello da applicare alle controversie relative ai figli nati da conviventi, invece, differisce dal modello dei giudizi separativi.

Si tratta di un procedimento tradizionalmente caratterizzato dalla collegialità dell'organo giudicante, dall'essenzialità del contraddittorio e dalla mancanza di tutela anticipatoria.

Il provvedimento finale ha la forma del decreto motivato, che per sua natura manca del carattere della decisività e della definitività ai fini della formazione del giudicato tra le parti ed è, infatti, modificabile e revocabile in ogni momento dallo stesso giudice.

Ai sensi dell'art. 739 c.p.c., contro il decreto motivato può essere proposto reclamo presso la Corte di Appello, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se dato nei confronti di più parti. I decreti acquistano efficacia decorso tale termine senza che sia stato proposto reclamo, ma per ragioni di urgenza il giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

La Corte Suprema ha però specificato che il regime delle impugnazioni cambia in base al contenuto dei provvedimenti emessi.

*Il decreto di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, in forza delle innovazioni introdotte dalla legge n. 54 del 2006, ha natura sostanziale di sentenza, perché risolve una controversia tra opposte posizioni di diritto soggettivo ed ha il requisito della decisorietà e della definitività, con*

*efficacia assimilabile, seppur rebus sic stantibus, a quella del giudicato.*

*Anche se dato con la forma dei provvedimenti camerale, il decreto che conclude il giudizio sull'affidamento del figlio nato in una convivenza di fatto, è impugnabile, nei termini ordinari di cui agli articoli 325 e 327 c.p.c., con appello mediante ricorso e non con il mezzo del reclamo ex articolo 739 c.p.c.*

Per quanto attiene alla ricorribilità di tali provvedimenti in Cassazione, in un primo momento la giurisprudenza operava una distinzione.

Secondo un orientamento meno recente della Cassazione, i provvedimenti che riguardano la limitazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330 ss. c.c. attengono alla volontaria giurisdizione, poiché sono resi a seguito di un procedimento di tipo camerale non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio, e non sono ricorribili. Questo perché non si devono risolvere conflitti tra diritti di pari rango, essendo in gioco la tutela di interessi superiori quali quelli dei minori.

I decreti che concludono il procedimento ex art. 737 c.c. non sono equiparabili a una sentenza in quanto possono essere in ogni tempo revocabili e modificabili e quindi non idonei ad acquisire efficacia di giudicato (Cass. Civ. n. 12536/2012).

Diversamente accade per i provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, per i quali è ammesso il ricorso per Cassazione, perché in quel caso si mira a risolvere un conflitto tra genitori attinente all'esercizio della potestà. Al contrario, i provvedimenti così detti *de potestate* sono diretti alla compressione della potestà che è rimessa al controllo esterno del giudice e, a prescindere dalle richieste dei genitori, sono assunti nell'interesse del solo minore (Cass. Civ. n. 1534/2012).

Qualche anno dopo (Cass. Civ. n. 6132/2015 e Cass. Civ. n. 18194/2015), la Corte ha dichiarato che *“il decreto della corte di Appello, contenente provvedimenti di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 – che ha abolito ogni distinzione tra figli naturali e quelli nati nel matrimonio – presenta i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato”*.

Recentemente, la Corte di Cassazione – sentenza del 16.11.2016 depositata il 7.2.2017 n. 3192 – ha confermato la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti di affidamento dei minori nati da convivenza di fatto, emessi dal tribunale ordinario ai sensi degli artt. 337 bis c.c. e seguenti, e quelli assunti dallo stesso giudice, che contengono limitazioni della responsabilità genitoriale, come il decreto di affidamento del minore al servizio sociale.

Secondo i giudici della Suprema Corte, l'affidamento di minori ai servizi sociali all'interno del conflitto genitoriale non modifica la qualificazione giuridica del provvedimento.

Anche il decreto emesso ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., possiede il requisito della decisorietà, perché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e della definitività, perché ha un'efficacia assimilabile "rebus sic stantibus" a quella del giudicato.

Il nuovo art. 38 disp. att. c.c. riformato, rende ingiustificata la distinzione fra provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 337 bis c.c. e ss. e quelli emessi dallo stesso giudice, con la stessa sentenza, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., attribuendo solo ai primi, e non anche ai secondi, attitudine al giudicato.

Deve darsi conto che la stessa Corte aveva emesso una sentenza rimasta poi isolata, secondo cui il decreto della Corte d'appello che ha disposto, ai sensi dell'articolo 333 c.c., l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso per Cassazione, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma allo scopo esclusivo di tutelare l'interesse del minore (Cass. Civ. 16227/2015).

A suffragare la posizione della sentenza n. 3192/2016, il recente e importante mutamento di orientamento della stessa Corte sulla ricorribilità in Cassazione anche dei provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

Il giudizio di cui all'art. 336 c.c. non è qualificabile come "volontaria giurisdizione" poiché la norma stabilisce quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, dispone l'obbligo di audizione del genitore contro il quale il procedimento è promosso.

Il provvedimento adottato dal giudice è immediatamente reclamabile e revocabile a istanza del genitore interessato.

Tutto ciò attribuisce sempre più a questi procedimenti le caratteristiche assimilabili a un giudizio contenzioso.



## Diritto del Lavoro

---

### ***La revoca del credito di imposta***

di **Evangelista Basile**

Cass. Civ., sezione V, 24 novembre 2016, n. 23989.

**Credito di imposta – Bonus per nuove assunzioni – Sanzioni per violazione di norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori – Revoca solo in caso di superamento dell'importo di 2.582,28 – Non sussiste.**

#### **MASSIMA**

Deve ritenersi che una corretta lettura della norma di cui alla legge 388/2000, articolo 7, comma 7, imponga di ritenere che il superamento dell'importo di euro 2.582,28 sia contemplato per le sole violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in tema di lavoro dipendente, avuto riguardo alle fattispecie di cui all'incipit della disposizione e non anche alle violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in ordine alle quali si prescinde dall'entità della sanzione, anche se trattasi di accertate violazioni formali, in quanto ciò appare conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro.

#### **COMMENTO**

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è soffermata sui motivi che possono determinare la revoca del credito di imposta che l'art. 7 l. 338/2001 aveva previsto in favore di quei datori di lavoro che, nell'arco tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, avessero assunto nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le causali di revoca, invero, erano disciplinate dalla medesima norma che, al comma 7, individuava come tali l'accertamento definitivo di violazioni (i) non formali in materia fiscale e previdenziale relative al rapporto di lavoro, qualora le sanzioni irrogate fossero state superiori agli euro 2.582,28 (lire 5.000.000), ovvero, (ii) in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Nonostante il tenore della norma, nel caso concreto la Commissione tributaria della Toscana – confermando la decisione della Commissione provinciale di Firenze – aveva respinto l'appello promosso dalla Agenzia delle Entrate ritenendo che la revoca dell'agevolazione potesse intervenire, anche nel caso di condotte contrarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, esclusivamente nel caso in cui le violazioni non fossero solo formali e comunque sanzionate con un importo maggiore di euro 2.528,28 (nello specifico, il valore della sanzione ricevuta dal datore di lavoro era pari ad euro 2.000,00). La Suprema Corte, coordinandosi altresì con il proprio precedente n. 27831/2013 – con il quale era stata chiarita

la natura disgiuntiva delle condizioni di revoca di cui al comma 7 e non coordinativa –, ha fornito una propria interpretazione della fattispecie, in linea con il tenore letterale della stessa. La revoca del credito di imposta in caso di violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si determina, secondo la Corte, a prescindere dall'entità della sanzione attribuita e anche in caso di violazioni solo formali, in quanto ciò risponde altresì alla ratio di “coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro”.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference [“IL GIURISTA DEL LAVORO”](#)

## DIRITTO D'IMPRESA, Responsabilità civile

---

### ***La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione***

di **Mirko Faccioli**

La responsabilità civile per danni alla salute del paziente riconducibili a carenze strutturali ed organizzative degli enti sanitari ha iniziato ad emergere in giurisprudenza e attirare l'attenzione della dottrina indicativamente a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, in stretta connessione con il più vasto fenomeno del passaggio dalla responsabilità *del medico* alla responsabilità *medica* (o *sanitaria*) e con la presa di coscienza dell'irriducibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente allo schema del contratto d'opera intellettuale facente capo alla figura del medico libero professionista.

Da quest'ultimo punto di vista è stato infatti messo in evidenza che, con la conclusione del contratto (atipico e complesso) «di ospedalità» (o «di assistenza sanitaria»), la struttura ospedaliera si obbliga a garantire al malato, accanto alla prestazione diagnostica e terapeutica erogata anche dal medico libero professionista, un'ampia ed eterogenea serie di prestazioni accessorie quali, per esempio, vitto e alloggio – vale a dire prestazioni *lato sensu* alberghiere – in caso di ricovero, l'assistenza infermieristica, la fornitura di medicinali, l'apprestamento delle attrezzature tecniche e degli impianti necessari all'esecuzione della prestazione medica in senso stretto, e così via.

In forza di queste considerazioni è emersa, pertanto, una distinzione tra il profilo dell'organizzazione dell'attività medica e il profilo della prestazione *stricto sensu* sanitaria che ha aperto le porte alla possibilità di configurare, in caso di danni cagionati al paziente dalla mancata o scorretta esecuzione delle prestazioni accessorie a quella medica di cui si è detto sopra, una responsabilità *diretta* dell'ente sanitario per deficienze strutturali e organizzative, distinta ed autonoma tanto dalla responsabilità personale dei professionisti che operano al suo interno quanto dalla responsabilità c.d. vicaria e indiretta per i danni cagionati dai medesimi. Questa forma di responsabilità – di natura oggettiva, secondo l'impostazione prevalente – può essere affermata, in particolare, quando l'ente nosocomiale non garantisce, tra le altre cose: la sicurezza e la salubrità dell'ambiente ospedaliero e delle attrezzature utilizzate per le cure (si pensi, per esempio, al tema delle infezioni nosocomiali); la disponibilità di tutti gli strumenti e i macchinari necessari per l'esecuzione della prestazione sanitaria, compresi quelli atti a fronteggiare eventuali complicanze ed emergenze; la disponibilità di personale, sia medico che paramedico, adeguatamente qualificato e in numero sufficiente; la custodia e la protezione dei pazienti in tutto in parte privi della capacità di autotutela (ad iniziare da minori e malati di mente); l'efficienza dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane e materiali a sua disposizione (per esempio nell'apprestamento

dei turni di servizio).

Una volta stabilito che la struttura sanitaria risponde senz'altro dei pregiudizi alla salute del paziente causati dalle proprie carenze strutturali e organizzative, va precisato che l'inadeguatezza dell'apparato organizzativo e strutturale dell'ospedale non elimina né attenua i profili di responsabilità in capo al singolo professionista sanitario, che anzi viene, in tali casi, ad incontrare una serie di specifici e appositi doveri, finalizzati a tutelare la salute del paziente di fronte alle inefficienze organizzative dell'ente, l'inadempimento dei quali viene sanzionato tramite il suo coinvolgimento nel giudizio di responsabilità della struttura secondo la regola della solidarietà.

Da un esame complessivo della materia sembra quindi potersi affermare che il difetto organizzativo fa gravare sul sanitario nuovi e diversi compiti, quali: verificare l'adeguatezza della struttura – anche dal punto di vista della professionalità del personale che lavora al suo interno – nella quale dovrebbe essere erogata la prestazione diagnostica o terapeutica; informare il paziente delle deficienze strutturali e organizzative delle quali egli sia a conoscenza, in modo che il malato possa consapevolmente decidere di sottoporsi al trattamento in quella piuttosto che in un'altra struttura; nel caso in cui il paziente non sia in grado di prendere questa decisione, attivarsi perché venga trasportato e assistito in un nosocomio più efficiente e adeguato alle sue esigenze; infine, nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo finora descritto, fare tutto quanto rientra nelle sue possibilità per cercare di sopperire alle deficienze dell'apparato organizzativo e strutturale in cui dovrà comunque essere eseguito il trattamento medico. Ed è importante evidenziare che destinatario del dovere in esame è non soltanto il medico dipendente dell'ospedale, ma pure il c.d. medico di fiducia del paziente, vale a dire il libero professionista che, avvalendosi delle apparecchiature nonché del personale paramedico e infermieristico messi a disposizione da una clinica alla quale egli non è però legato da alcun rapporto di lavoro o di servizio, provvede ad eseguire il trattamento diagnostico o terapeutico promesso direttamente al proprio cliente sulla base di un contratto d'opera intellettuale.

Si tratta di profili, quelli sinteticamente esposti, che sono tra l'altro destinati a rivestire ancora maggior importanza pratica con l'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli-Bianco del marzo 2017, considerato che quest'ultima vede tra i suoi aspetti fondamentali quello di garantire la sicurezza delle cure e impone di perseguire tale obiettivo (anche) mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie nonché tramite l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative degli enti nosocomiali.

## Diritto Bancario

---

### ***La penale di anticipata estinzione rientra nel TEG?***

di **Fabio Fiorucci**

Nella determinazione del tasso effettivo globale parte della giurisprudenza include anche la penale di anticipata estinzione, riconducendola nell'ambito degli *"altri vantaggi usurari"* previsti dall'art. 644 c.p. (Trib. Pescara 28.11.2014; Trib. Bari 12.12.2014, 19.10.2015, 27.11.2015, 14.12.2015 e 18.10.2016; Trib. Avellino 28.9.2015; Trib. Ascoli Piceno 13.10.2015).

La sua esclusione dal calcolo del tasso usurario (al pari, come noto, degli interessi moratori) è espressamente stabilita dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (punto C4: *"Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"*).

Dello stesso tenore appare la normativa vigente, secondo cui *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"* (art. 644 c.p.). Come risaputo, la penale di anticipata estinzione – evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario: diritto potestativo – è eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente *"collegata"*, quale interesse o costo, *"alla erogazione del credito"*, come richiesto dall'art. 644 c.p.

La prevalente giurisprudenza ne esclude, infatti, la rilevanza ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.1.2016; Trib. Treviso 11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015).

Tra le decisioni da ultimo citate, si segnala in particolare, per la sua condivisibile chiarezza, Trib. Torino 28.3.2016, secondo cui *"sostenere (...) che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase 'fisiologica' del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno)*.

*Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.*

*Se quest'ultima, come è noto, è largamente confutata non foss'altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l'adempimento ed il suo opposto, l'inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori, che viene meno per definizione: dunque non solo si postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura, una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra".*

## ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

### ***Concordato preventivo, scioglimento dei contratti pendenti e disciplina delle «offerte concorrenti»***

di Giacinto Parisi

[Trib. Vicenza 4 ottobre 2016 \(decr.\)](#)

[1] **Concordato preventivo – Contratti pendenti – Scioglimento – Autorizzazione del tribunale – Presupposti** (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, art. 169-*bis*)

[2] **Concordato preventivo – Contratti pendenti – Affitto d'azienda – Preliminare di cessione di ramo d'azienda – Scioglimento – Ammissibilità** (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72, 8° comma, 169-*bis*)

[3] **Concordato preventivo – Investimento partecipativo – Offerte concorrenti – Inapplicabilità** (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 163-*bis*, 182-*quater*, 3° comma)

[1] *Al fine di autorizzare lo scioglimento di un contratto nel concordato preventivo, il tribunale deve limitarsi a verificare, da un lato, che il contratto sia pendente e, dall'altro lato, che lo scioglimento sia funzionale alla proposta concordataria presentata, mentre non rilevano né la quantificazione dell'indennizzo che deve essere corrisposto in favore del contraente in bonis né la fattibilità del piano di concordato.*

[2] *In costanza di concordato preventivo, il tribunale può autorizzare lo scioglimento sia di un contratto di affitto d'azienda che di un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda.*

[3] *Ai finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo da parte di un soggetto che acquista la qualità di socio proprio in esecuzione del predetto concordato non si applica la disciplina delle «offerte concorrenti» di cui all'art. 163-*bis* l. fall.*

#### **CASO**

[1] [2] Contestualmente alla proposizione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, la società Vilca S.p.A. chiedeva al tribunale di Vicenza di essere autorizzata a sciogliersi, ai sensi dell'art. 169-*bis* l. fall., da due contratti di affitto di ramo di azienda con preliminare di vendita di ramo di azienda, stipulati in precedenza con la società Villaga s.r.l.

Il contraente *in bonis* eccepiva che, innanzitutto, i contratti di cui era stato chiesto lo scioglimento non rientrassero tra i tipi di contratto scioglibili, giusto il disposto di cui agli art. 169-*bis*, 4° comma, e 72, 8° comma, l. fall. Segnatamente, secondo il contraente *in bonis*, poiché tra i beni oggetto di uno dei due rami di azienda vi era un immobile in cui l'opponente esercitava la propria attività, si sarebbe trattato di preliminari di compravendita trascritti, aventi ad oggetto un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

Villaga s.r.l. deduceva pure una serie di circostanze ulteriori che avrebbero dovuto determinare il rigetto della di autorizzazione allo scioglimento dei due contratti, quali l'assenza di funzionalità dello scioglimento alla proposta di concordato formulata da Vilca S.p.A., l'incongruità della quantificazione dell'indennizzo operata dall'istante, e, infine, la non fattibilità del piano di concordato presentato.

[3] Inoltre, il commissario giudiziale rappresentava al tribunale l'opportunità di non pronunciarsi sull'istanza di scioglimento fino a quando non fosse stata esperita, in applicazione dell'art. 163-*bis* l. fall., la procedura competitiva tra la società che si era impegnata a finanziare, in esecuzione del concordato, l'aumento di capitale di Vilca S.p.A. – in quanto tale operazione si sarebbe concretizzata in una forma di acquisto delle aziende oggetto dei contratti in esame – e la promittente acquirente dei rami di azienda, sul presupposto che vi era il rischio di una doppia re-immissione nel possesso da parte di Villaga.

## SOLUZIONE

[1] Al fine di pronunciarsi sullo scioglimento dei contratti in esame, il tribunale ha innanzitutto precisato quali siano i presupposti dell'autorizzazione regolata dall'art. 169-*bis* l. fall., enucleando il principio riportato nella prima massima riportata in epigrafe.

Più in particolare, secondo il giudice vicentino, il legislatore avrebbe configurato lo scioglimento dei contratti pendenti come un diritto potestativo dell'imprenditore ammesso ad una procedura di concordato preventivo, la cui *ratio* risiede nell'intento di conseguire, attraverso la soluzione concordataria della crisi d'impresa, il miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla legge – tra cui non rientrerebbero né la quantificazione dell'indennizzo da versare alla controparte contrattuale, né la valutazione circa la fattibilità del piano di concordato –, il contraente *in bonis* viene a ricevere una tutela limitata, costituita esclusivamente dal diritto alla corresponsione di una somma di denaro, che, in caso di contestazioni in merito alla sua quantificazione, deve essere accertata nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione.

[2] Il tribunale ha autorizzato lo scioglimento dei contratti richiesto da Vilca, statuendo, tra l'altro, che né il contratto di affitto di ramo d'azienda né il contratto preliminare di cessione di ramo di azienda rientrano tra quelli esclusi dal comma 4° dell'art. 169-*bis* l. fall.



Il collegio ha evidenziato che la *ratio* sottesa all'esclusione della possibilità di sciogliersi da un contratto preliminare di vendita di immobile ad uso non abitativo – vale a dire la necessità di tutelare il futuro acquirente che abbia programmato di esercitare la sua impresa presso l'immobile oggetto del preliminare – non sussiste nel caso di preliminare di cessione di ramo d'azienda, atteso che, prima dell'acquisto, il promittente acquirente non esercita alcuna attività d'impresa presso l'immobile che fa parte del predetto complesso aziendale. Nulla viene, invece, detto circa la possibilità di scioglimento del contratto di affitto di azienda, che viene data evidentemente per scontata dal tribunale.

[3] Infine, per quanto attiene alle osservazioni sollevate dal commissario giudiziale, il tribunale, dopo aver qualificato l'intervento del terzo nel concordato come "investimento partecipativo" ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 3°, l. fall., ha escluso la possibilità di applicare nel caso in esame la disciplina di cui all'art. 163-*bis*. Ciò sul presupposto che il c.d. "investimento partecipativo" non comporta in alcun modo il rischio, che la norma sulle offerte concorrenti mira a scongiurare, di un depauperamento del patrimonio della società con conseguente danno alle ragioni dei creditori, mentre, al contrario, vede l'ingresso nella compagine sociale di soggetti non coinvolti nella gestione precedente che ha condotto alla crisi.

## QUESTIONI

[1] Il decreto in commento affronta alcune questioni relative all'istituto del concordato preventivo, tra cui, *in primis*, quella della natura e dell'ambito del sindacato che è chiamato a compiere il tribunale (ovvero il giudice delegato, ove l'istanza sia formulata dopo la pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato) nel procedimento autorizzativo di cui all'art. 169-*bis* l. fall.: sul punto, si registra una pluralità di opinioni (su cui, in generale, v. G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo e le altre procedure di crisi*, Milano, 2015, 420).

Secondo un primo orientamento, cui, quantomeno in linea teorica, sembra aderire il tribunale di Vicenza, la facoltà di chiedere l'autorizzazione allo scioglimento (ovvero alla sospensione) costituirebbe un diritto potestativo del debitore, sicché agli organi giudiziari spetterebbe soltanto di verificare che sussista la conformità della fattispecie indicata al dettato normativo del rapporto negoziale in corso di esecuzione (Trib. Salerno, 25 ottobre 2012, decr., in *Fall.*, 2013, 75).

Altre decisioni affermano che il giudice dovrebbe valutare la congruenza della richiesta di scioglimento con la domanda di concordato (Trib. Massa, 1° febbraio 2016, decr., [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Rovigo, 11 settembre 2014, decr., *ibid.*; 6 marzo 2014, decr, *ibid.*).

Un terzo orientamento ritiene che lo scioglimento del contratto possa essere autorizzato soltanto se idoneo a consentire una migliore soddisfazione dei creditori (Trib. La Spezia, 25 ottobre 2012, decr., *Fall.*, 2013, 76; in dottrina, A. Patti, *I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo*, Milano, 2014, 142 ss.; C. Trentini, *I concordati preventivi*, Milano, 2014, 373).

Infine, è stato affermato che il tribunale dovrebbe autorizzare lo scioglimento dopo avere valutati gli effetti sul soddisfacimento dei creditori, sul perseguimento del piano concordatario e sui diritti del contraente *in bonis* (App. Milano, 4 febbraio 2015, decr., *Giur. it.*, 2015, 1147 ss.; Trib. Prato, 8 agosto 2014, decr., in *www.ilcaso.it*; Trib. Novara, 3 aprile 2013, decr., *ibid.*; Trib. Monza, 21 gennaio 2013, decr., *ibid.*; M. Fabiani, *Fallimento e concordato preventivo*, II, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2014, 496).

[2] In senso conforme al principio sancito dalla seconda massima riportata in epigrafe, si vedano, in giurisprudenza, Trib. Rovigo, 6 marzo 2014, decr., cit.; Trib. Bolzano, 27 febbraio 2013, decr., in *www.ilcaso.it*; Trib. Teramo, 11 gennaio 2013, decr., in *Foro it.*, 2013, I, 1338; Trib. Salerno, 25 ottobre 2012, decr., cit., per quanto attiene allo scioglimento del contratto di affitto di azienda, nonché Trib. Rovigo, 6 marzo 2014, decr., cit.; Trib. Roma, 30 gennaio 2013, decr., in *Pluris*, per quanto attiene allo scioglimento del preliminare di cessione del ramo di azienda; in dottrina, R. Amatore – L. Jeantet, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2013, 74; F. Lamanna, *La legge fallimentare dopo il "Decreto sviluppo"*, in *Il civilista*, 2012, 56.

[3] Un'ultima notazione merita la questione risolta dal tribunale in merito all'ambito applicativo dell'art. 163-bis l. fall., che regola le offerte concorrenti, recentemente introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, e sulla quale non si rinvengono precedenti editi in termini.

La soluzione offerta nel decreto in commento si pone in linea con i primi orientamenti che iniziano ad emergere nell'ambito della dottrina (P. F. Censoni, *La domanda e l'ammissione al concordato*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, a cura di A. Jorio – B. Sassani, vol. IV, Milano, 2016, 180; N. Sotgiu, *Il nuovo concordato preventivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1525) e della giurisprudenza di merito (Trib. Forlì, 3 febbraio 2016, decr., in *www.ilcaso.it*), secondo cui, anche in assenza di una espressa limitazione normativa, l'obbligo di apertura di una procedura competitiva andrebbe circoscritto il più possibile al fine di non snaturare l'istituto del concordato preventivo, il quale si basa proprio sulla mancanza dell'elemento dello spossessamento del debitore.

Merita comunque rilevare che, trattandosi nel caso di specie di un concordato preventivo con continuità aziendale c.d. puro, probabilmente il tribunale sarebbe potuto pervenire alle medesime conclusioni anche per altra via, considerando che la prosecuzione dell'attività d'impresa dovrebbe essere incompatibile con il ricorso a procedure competitive (N. Sotgiu, *Il nuovo concordato preventivo*, cit., 1525).

Per altri aspetti dell'istituto delle offerte concorrenti., v. L. Iovino, *Le offerte concorrenti nel concordato preventivo introdotte dalla legge 6 agosto 2015, n. 132*, in *www.eclegal.it*

## ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

### ***Concordato preventivo, scioglimento dei contratti pendenti e disciplina delle «offerte concorrenti»***

di Giacinto Parisi

[Trib. Vicenza 4 ottobre 2016 \(decr.\)](#)

[1] **Concordato preventivo – Contratti pendenti – Scioglimento – Autorizzazione del tribunale – Presupposti** (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, art. 169-*bis*)

[2] **Concordato preventivo – Contratti pendenti – Affitto d'azienda – Preliminare di cessione di ramo d'azienda – Scioglimento – Ammissibilità** (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72, 8° comma, 169-*bis*)

[3] **Concordato preventivo – Investimento partecipativo – Offerte concorrenti – Inapplicabilità** (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 163-*bis*, 182-*quater*, 3° comma)

[1] *Al fine di autorizzare lo scioglimento di un contratto nel concordato preventivo, il tribunale deve limitarsi a verificare, da un lato, che il contratto sia pendente e, dall'altro lato, che lo scioglimento sia funzionale alla proposta concordataria presentata, mentre non rilevano né la quantificazione dell'indennizzo che deve essere corrisposto in favore del contraente in bonis né la fattibilità del piano di concordato.*

[2] *In costanza di concordato preventivo, il tribunale può autorizzare lo scioglimento sia di un contratto di affitto d'azienda che di un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda.*

[3] *Ai finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo da parte di un soggetto che acquista la qualità di socio proprio in esecuzione del predetto concordato non si applica la disciplina delle «offerte concorrenti» di cui all'art. 163-*bis* l. fall.*

#### **CASO**

[1] [2] Contestualmente alla proposizione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, la società Vilca S.p.A. chiedeva al tribunale di Vicenza di essere autorizzata a sciogliersi, ai sensi dell'art. 169-*bis* l. fall., da due contratti di affitto di ramo di azienda con preliminare di vendita di ramo di azienda, stipulati in precedenza con la società Villaga s.r.l.

Il contraente *in bonis* eccepiva che, innanzitutto, i contratti di cui era stato chiesto lo scioglimento non rientrassero tra i tipi di contratto scioglibili, giusto il disposto di cui agli art. 169-*bis*, 4° comma, e 72, 8° comma, l. fall. Segnatamente, secondo il contraente *in bonis*, poiché tra i beni oggetto di uno dei due rami di azienda vi era un immobile in cui l'opponente esercitava la propria attività, si sarebbe trattato di preliminari di compravendita trascritti, aventi ad oggetto un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

Villaga s.r.l. deduceva pure una serie di circostanze ulteriori che avrebbero dovuto determinare il rigetto della di autorizzazione allo scioglimento dei due contratti, quali l'assenza di funzionalità dello scioglimento alla proposta di concordato formulata da Vilca S.p.A., l'incongruità della quantificazione dell'indennizzo operata dall'istante, e, infine, la non fattibilità del piano di concordato presentato.

[3] Inoltre, il commissario giudiziale rappresentava al tribunale l'opportunità di non pronunciarsi sull'istanza di scioglimento fino a quando non fosse stata esperita, in applicazione dell'art. 163-*bis* l. fall., la procedura competitiva tra la società che si era impegnata a finanziare, in esecuzione del concordato, l'aumento di capitale di Vilca S.p.A. – in quanto tale operazione si sarebbe concretizzata in una forma di acquisto delle aziende oggetto dei contratti in esame – e la promittente acquirente dei rami di azienda, sul presupposto che vi era il rischio di una doppia re-immissione nel possesso da parte di Villaga.

## SOLUZIONE

[1] Al fine di pronunciarsi sullo scioglimento dei contratti in esame, il tribunale ha innanzitutto precisato quali siano i presupposti dell'autorizzazione regolata dall'art. 169-*bis* l. fall., enucleando il principio riportato nella prima massima riportata in epigrafe.

Più in particolare, secondo il giudice vicentino, il legislatore avrebbe configurato lo scioglimento dei contratti pendenti come un diritto potestativo dell'imprenditore ammesso ad una procedura di concordato preventivo, la cui *ratio* risiede nell'intento di conseguire, attraverso la soluzione concordataria della crisi d'impresa, il miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla legge – tra cui non rientrerebbero né la quantificazione dell'indennizzo da versare alla controparte contrattuale, né la valutazione circa la fattibilità del piano di concordato –, il contraente *in bonis* viene a ricevere una tutela limitata, costituita esclusivamente dal diritto alla corresponsione di una somma di denaro, che, in caso di contestazioni in merito alla sua quantificazione, deve essere accertata nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione.

[2] Il tribunale ha autorizzato lo scioglimento dei contratti richiesto da Vilca, statuendo, tra l'altro, che né il contratto di affitto di ramo d'azienda né il contratto preliminare di cessione di ramo di azienda rientrano tra quelli esclusi dal comma 4° dell'art. 169-*bis* l. fall.

Il collegio ha evidenziato che la *ratio* sottesa all'esclusione della possibilità di sciogliersi da un contratto preliminare di vendita di immobile ad uso non abitativo – vale a dire la necessità di tutelare il futuro acquirente che abbia programmato di esercitare la sua impresa presso l'immobile oggetto del preliminare – non sussiste nel caso di preliminare di cessione di ramo d'azienda, atteso che, prima dell'acquisto, il promittente acquirente non esercita alcuna attività d'impresa presso l'immobile che fa parte del predetto complesso aziendale. Nulla viene, invece, detto circa la possibilità di scioglimento del contratto di affitto di azienda, che viene data evidentemente per scontata dal tribunale.

[3] Infine, per quanto attiene alle osservazioni sollevate dal commissario giudiziale, il tribunale, dopo aver qualificato l'intervento del terzo nel concordato come "investimento partecipativo" ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 3°, l. fall., ha escluso la possibilità di applicare nel caso in esame la disciplina di cui all'art. 163-*bis*. Ciò sul presupposto che il c.d. "investimento partecipativo" non comporta in alcun modo il rischio, che la norma sulle offerte concorrenti mira a scongiurare, di un depauperamento del patrimonio della società con conseguente danno alle ragioni dei creditori, mentre, al contrario, vede l'ingresso nella compagine sociale di soggetti non coinvolti nella gestione precedente che ha condotto alla crisi.

## QUESTIONI

[1] Il decreto in commento affronta alcune questioni relative all'istituto del concordato preventivo, tra cui, *in primis*, quella della natura e dell'ambito del sindacato che è chiamato a compiere il tribunale (ovvero il giudice delegato, ove l'istanza sia formulata dopo la pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato) nel procedimento autorizzativo di cui all'art. 169-*bis* l. fall.: sul punto, si registra una pluralità di opinioni (su cui, in generale, v. G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo e le altre procedure di crisi*, Milano, 2015, 420).

Secondo un primo orientamento, cui, quantomeno in linea teorica, sembra aderire il tribunale di Vicenza, la facoltà di chiedere l'autorizzazione allo scioglimento (ovvero alla sospensione) costituirebbe un diritto potestativo del debitore, sicché agli organi giudiziari spetterebbe soltanto di verificare che sussista la conformità della fattispecie indicata al dettato normativo del rapporto negoziale in corso di esecuzione (Trib. Salerno, 25 ottobre 2012, decr., in *Fall.*, 2013, 75).

Altre decisioni affermano che il giudice dovrebbe valutare la congruenza della richiesta di scioglimento con la domanda di concordato (Trib. Massa, 1° febbraio 2016, decr., [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Rovigo, 11 settembre 2014, decr., *ibid.*; 6 marzo 2014, decr, *ibid.*).

Un terzo orientamento ritiene che lo scioglimento del contratto possa essere autorizzato soltanto se idoneo a consentire una migliore soddisfazione dei creditori (Trib. La Spezia, 25 ottobre 2012, decr., *Fall.*, 2013, 76; in dottrina, A. Patti, *I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo*, Milano, 2014, 142 ss.; C. Trentini, *I concordati preventivi*, Milano, 2014, 373).

Infine, è stato affermato che il tribunale dovrebbe autorizzare lo scioglimento dopo avere valutati gli effetti sul soddisfacimento dei creditori, sul perseguimento del piano concordatario e sui diritti del contraente *in bonis* (App. Milano, 4 febbraio 2015, decr., *Giur. it.*, 2015, 1147 ss.; Trib. Prato, 8 agosto 2014, decr., in *www.ilcaso.it*; Trib. Novara, 3 aprile 2013, decr., *ibid.*; Trib. Monza, 21 gennaio 2013, decr., *ibid.*; M. Fabiani, *Fallimento e concordato preventivo*, II, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2014, 496).

[2] In senso conforme al principio sancito dalla seconda massima riportata in epigrafe, si vedano, in giurisprudenza, Trib. Rovigo, 6 marzo 2014, decr., cit.; Trib. Bolzano, 27 febbraio 2013, decr., in *www.ilcaso.it*; Trib. Teramo, 11 gennaio 2013, decr., in *Foro it.*, 2013, I, 1338; Trib. Salerno, 25 ottobre 2012, decr., cit., per quanto attiene allo scioglimento del contratto di affitto di azienda, nonché Trib. Rovigo, 6 marzo 2014, decr., cit.; Trib. Roma, 30 gennaio 2013, decr., in *Pluris*, per quanto attiene allo scioglimento del preliminare di cessione del ramo di azienda; in dottrina, R. Amatore – L. Jeantet, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2013, 74; F. Lamanna, *La legge fallimentare dopo il "Decreto sviluppo"*, in *Il civilista*, 2012, 56.

[3] Un'ultima notazione merita la questione risolta dal tribunale in merito all'ambito applicativo dell'art. 163-bis l. fall., che regola le offerte concorrenti, recentemente introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, e sulla quale non si rinvengono precedenti editi in termini.

La soluzione offerta nel decreto in commento si pone in linea con i primi orientamenti che iniziano ad emergere nell'ambito della dottrina (P. F. Censoni, *La domanda e l'ammissione al concordato*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, a cura di A. Jorio – B. Sassani, vol. IV, Milano, 2016, 180; N. Sotgiu, *Il nuovo concordato preventivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1525) e della giurisprudenza di merito (Trib. Forlì, 3 febbraio 2016, decr., in *www.ilcaso.it*), secondo cui, anche in assenza di una espressa limitazione normativa, l'obbligo di apertura di una procedura competitiva andrebbe circoscritto il più possibile al fine di non snaturare l'istituto del concordato preventivo, il quale si basa proprio sulla mancanza dell'elemento dello spossessamento del debitore.

Merita comunque rilevare che, trattandosi nel caso di specie di un concordato preventivo con continuità aziendale c.d. puro, probabilmente il tribunale sarebbe potuto pervenire alle medesime conclusioni anche per altra via, considerando che la prosecuzione dell'attività d'impresa dovrebbe essere incompatibile con il ricorso a procedure competitive (N. Sotgiu, *Il nuovo concordato preventivo*, cit., 1525).

Per altri aspetti dell'istituto delle offerte concorrenti., v. L. Iovino, *Le offerte concorrenti nel concordato preventivo introdotte dalla legge 6 agosto 2015, n. 132*, in *www.eclegal.it*

## Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

---

### ***Amministrazione di sostegno ed interruzione del processo civile***

di **Daniele Agostinelli**

[Trib. Torino 24 ottobre 2016](#)

**Interruzione del processo – Perdita della capacità processuale – Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno – Potere rappresentativo generale (Cod. proc. civ., art. 300)**

*[1] A seguito della nomina di un amministratore di sostegno di una parte costituita in un processo, occorre verificare se, per l'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), l'adozione della misura imponga al giudice di interrompere il processo nel momento in cui tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti.*

#### **CASO**

[1] A fronte del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare, veniva richiesta l'interruzione del processo dal difensore della parte beneficiaria.

#### **SOLUZIONE**

[1] Il Tribunale di Torino, accertata l'apertura dell'istituto dell'amministrazione di sostegno decisa dal Giudice Tutelare, dispone l'interruzione del processo a causa dalla perdita della capacità processuale della beneficiaria, regolarmente costituita in giudizio. Nel caso di specie, il Giudice Tutelare attribuisce all'amministratore il «potere esclusivo di compiere, in nome e per conto della beneficiaria», di «resistere in giudizio» nonché, previa autorizzazione del GT stesso, promuovere i giudizi. Ne deriva l'incapacità della parte a proseguire tutte le azioni ad essa necessarie, anche non processuali.

Ove pertanto all'amministratore sia conferito l'universale potere rappresentativo, conseguente sarà la perdita della capacità processuale in capo al beneficiario, con la necessaria applicazione degli artt. 300 c.p.c. e l'interruzione del processo pendente.

#### **QUESTIONI**

[1] Nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno, temporaneamente o illimitatamente volto alla tutela di persone bisognose di assistenza, è regolato con un corpo autonomo di norme. Limitato a singole disposizioni è invece il rinvio alla disciplina della tutela dei minori (art. 411, comma 1, c.c.), mentre non sono immediatamente applicabili le



norme relative all'interdetto o l'inabilitato, salva la possibile estensione all'amministratore di sostegno, con specifico provvedimento giudiziale, delle limitazioni e decadenze previste dall'art. 411, comma 4, c.c.

Il Tribunale di Torino, se da un lato riconosce all'istituto dell'amministrazione di sostegno il positivo contrassegno di essere un «presidio mobile nel tempo e nella struttura, ablativo della capacità nei soli limiti specificatamente e di volta in volta indicati dal giudice tutelare» (cfr. Cass. 9 marzo 2012, n. 3712, in *Famiglia e dir.*, 2013, 1001), dall'altro evidenzia come tali caratteristiche possano tuttavia comportare notevoli incertezze applicative ove, in relazione alle singole fattispecie, manchino espresse previsioni di legge o dettagliate statuizioni circa i poteri conferiti all'amministratore di sostegno.

Lo stesso tribunale evidenzia quindi come non sia stata regolata la posizione processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, risultando necessario verificare di volta in volta se, per l'effettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all'amministratore, l'adozione di tale misura imponga al giudice di interrompere il processo, quando tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti.

A supporto va segnalato che a norma dell'art. 75 c.p.c. sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati debbono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità. Ebbene, qualora all'amministratore di sostegno sia stato conferito un potere rappresentativo generale, sarà conseguentemente venuta meno la capacità processuale del beneficiario, giustificando il ricorso all'istituto dell'interruzione del processo ex artt. 300 c.p.c.



## Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

---

### ***Amministrazione di sostegno ed interruzione del processo civile***

di **Daniele Agostinelli**

[Trib. Torino 24 ottobre 2016](#)

**Interruzione del processo – Perdita della capacità processuale – Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno – Potere rappresentativo generale** (Cod. proc. civ., art. 300)

*[1] A seguito della nomina di un amministratore di sostegno di una parte costituita in un processo, occorre verificare se, per l'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), l'adozione della misura imponga al giudice di interrompere il processo nel momento in cui tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti.*

#### **CASO**

[1] A fronte del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare, veniva richiesta l'interruzione del processo dal difensore della parte beneficiaria.

#### **SOLUZIONE**

[1] Il Tribunale di Torino, accertata l'apertura dell'istituto dell'amministrazione di sostegno decisa dal Giudice Tutelare, dispone l'interruzione del processo a causa dalla perdita della capacità processuale della beneficiaria, regolarmente costituita in giudizio. Nel caso di specie, il Giudice Tutelare attribuisce all'amministratore il «potere esclusivo di compiere, in nome e per conto della beneficiaria», di «resistere in giudizio» nonché, previa autorizzazione del GT stesso, promuovere i giudizi. Ne deriva l'incapacità della parte a proseguire tutte le azioni ad essa necessarie, anche non processuali.

Ove pertanto all'amministratore sia conferito l'universale potere rappresentativo, conseguente sarà la perdita della capacità processuale in capo al beneficiario, con la necessaria applicazione degli artt. 300 c.p.c. e l'interruzione del processo pendente.

#### **QUESTIONI**

[1] Nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno, temporaneamente o illimitatamente volto alla tutela di persone bisognose di assistenza, è regolato con un corpo autonomo di norme. Limitato a singole disposizioni è invece il rinvio alla disciplina della tutela dei minori (art. 411, comma 1, c.c.), mentre non sono immediatamente applicabili le

norme relative all'interdetto o l'inabilitato, salva la possibile estensione all'amministratore di sostegno, con specifico provvedimento giudiziale, delle limitazioni e decadenze previste dall'art. 411, comma 4, c.c.

Il Tribunale di Torino, se da un lato riconosce all'istituto dell'amministrazione di sostegno il positivo contrassegno di essere un «presidio mobile nel tempo e nella struttura, ablativo della capacità nei soli limiti specificatamente e di volta in volta indicati dal giudice tutelare» (cfr. Cass. 9 marzo 2012, n. 3712, in *Famiglia e dir.*, 2013, 1001), dall'altro evidenzia come tali caratteristiche possano tuttavia comportare notevoli incertezze applicative ove, in relazione alle singole fattispecie, manchino espresse previsioni di legge o dettagliate statuizioni circa i poteri conferiti all'amministratore di sostegno.

Lo stesso tribunale evidenzia quindi come non sia stata regolata la posizione processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, risultando necessario verificare di volta in volta se, per l'effettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all'amministratore, l'adozione di tale misura imponga al giudice di interrompere il processo, quando tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti.

A supporto va segnalato che a norma dell'art. 75 c.p.c. sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati debbono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità. Ebbene, qualora all'amministratore di sostegno sia stato conferito un potere rappresentativo generale, sarà conseguentemente venuta meno la capacità processuale del beneficiario, giustificando il ricorso all'istituto dell'interruzione del processo ex artt. 300 c.p.c.

## Impugnazioni

---

# ***Cassazione della sentenza per vizio di motivazione (ante d.l. 83/2012) e poteri del giudice del rinvio***

di Michele Ciccarè

[Cass., Sez. VI-2, 26 gennaio 2017, n. 2029](#)

**Impugnazioni civili – ricorso per cassazione – vizio di motivazione – cassazione con rinvio – giudizio di rinvio – poteri e limiti del giudice del rinvio (Cod. proc. civ., artt. 360, 384)**

[1] *Quando l'annullamento con rinvio della decisione impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione sia avvenuto per vizi di motivazione [n.d.r.: vecchio art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile per le sentenze pubblicate entro il 10 settembre 2012] il giudice del rinvio non può fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, dovendo di contro, nell'ambito del capo annullato, eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi esercitando tutte le facoltà che competono al giudice del merito.*

### **CASO**

[1] Veniva cassato con rinvio un decreto di liquidazione del danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo, sul rilievo che la Corte di appello non aveva sufficientemente motivato lo scostamento dai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU per la determinazione del *quantum* (in pregiudizio del soggetto istante).

Eppure, la Corte di appello, in sede di rinvio, confermava la liquidazione di tale importo sulla scorta delle medesime motivazioni già rese dalla pronuncia annullata.

Dunque, il soggetto danneggiato ricorreva nuovamente dinanzi alla Suprema Corte, evidenziando la violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c.

### **SOLUZIONE**

[1] I giudici di legittimità, in accoglimento della doglianza mossa dal ricorrente, cassano con rinvio la pronuncia oggetto di impugnazione. Nella sentenza in analisi viene osservato infatti che «*in ipotesi di annullamento per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di*

*annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi».*

Si precisa ad ogni modo che l'originaria fattispecie processuale sottesa al principio di diritto emanato concerne un caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione previgente rispetto a quella attuale, così come riformata dall'art. 54, d.l. 83/2012, conv. con mod. in l. 134/2012.

## QUESTIONI

[1] Siffatta impostazione risulta costantemente applicata in giurisprudenza (conformi Cass., 24 settembre 2015, n. 18881; Cass., 5 marzo 2014, n. 5088; Cass., 22 aprile 2009, n. 9617; Cass., 27 agosto 2007, n. 18087; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4018; Cass., 27 luglio 2004, n. 14134; Cass., 4 luglio 2003, n. 10567; Cass., 28 ottobre 1997, n. 10598; Cass., 4 giugno 1994, n. 5418; cfr. anche Cass., 1 dicembre 1992, n. 12839; Cass., 1 dicembre 1989, n. 5270).

Tale opzione ermeneutica è perfettamente armonica con l'art. 384 c.p.c., per il quale il giudice del rinvio deve uniformarsi «*al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte*».

Da ciò deriva infatti che, nel rispetto del *dictum* – esplicito o implicito – fornito dalla sentenza rescindente in sede di accertamento dell'incoerenza e/o insufficienza logica della motivazione, al giudice del rinvio non è consentito fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento cassato, dovendo egli procedere ad una nuova valutazione delle prove e dei fatti già acquisiti, nonché di quelli la cui acquisizione – nel rispetto delle preclusioni maturate – si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di Cassazione (per quest'ultima precisazione v. Cass., 29 febbraio 2016, n. 3963; Cass., 7 agosto 2014, n. 17790).

Viceversa, quando l'annullamento sia avvenuto per violazione di norme ex art. 360, n. 3, c.p.c., il giudice del rinvio deve meramente uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, applicandolo al caso di specie senza possibilità di modificare l'accertamento o la valutazione dei fatti acquisiti al processo (sul punto Cass., 29 febbraio 2016, cit.; Cass., 27 agosto 2007, cit.; Cass., 28 ottobre 1997, cit.; cfr. inoltre Cass., 13 giugno 2016, n. 12119, annotata in questa rivista).

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***La titolarità del diritto azionato può essere contestata in ogni stato e grado del processo: la contestazione dell'attore può risultare anche dalle difese del convenuto***

di **Mattia Polizzi**

[Cass., Sez. II, sent. 6 dicembre 2016, n. 24952](#)

**Titolarietà diritto azionato – Contestazione – Mere difese – Sufficienza** (Cod. proc. civ., art. 115, 167, 345; cod. civ., art. 2697)

[1] *La titolarità attiva della posizione soggettiva azionata in giudizio può essere contestata anche per il tramite di mere difese, come tali proponibili in ogni stato e grado del processo.*

**Titolarietà del diritto azionato – Allegazione da parte del convenuto – Sufficienza** (Cod. proc. civ., art. 115, 167, 345; cod. civ., art. 2697)

[2] *La proponibilità in ogni stato e grado del processo di mere difese al fine di contestare la titolarità attiva della posizione sostanziale deve essere coordinata con altri principi generali, come quello della possibilità di desumere la titolarità della posizione controversa anche dalle difese del convenuto.*

### **CASO**

[1-2] I ricorrenti chiedono la riforma in Cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Torino (asseverando la pronuncia di prime cure) li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla propria controparte per la riparazione di un muro comune.

Per ciò che più da vicino interessa, la Corte territoriale aveva affermato che la contestazione sulla appartenenza del diritto controverso non attenesse alla *legitimatio ad causam*, ma alla fondatezza nel merito della domanda, sì da fondare una eccezione in senso proprio, non rilevabile in via officiosa ed inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

I soccombenti denunciano dinanzi la Suprema Corte la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 102 e 345 c.p.c, nonché il mancato accoglimento del loro difetto di legittimazione passiva (professandosi non titolari della comproprietà sul muro oggetto della controversia), difetto eccepito in grado di appello e – secondo i ricorrenti – rilevabile *ex officio* in ogni stato e grado del giudizio

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione, pur reputando di dover correggere la motivazione della sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 384, co. 4, c.p.c., rigetta il ricorso.

La Suprema Corte in primo luogo riconduce le doglianze dei ricorrenti – qualificate dagli stessi come difetto di legittimazione passiva – nell'alveo della contestazione sulla titolarità del rapporto sostanziale, contestazione che può avvenire anche mediante la proposizione di cc.dd. mere difese, ossia limitandosi a negare i fatti costitutivi allegati dall'attore.

[2] La Corte conferma poi la decisione intervenuta in appello, poiché la stessa prospettazione dei soccombenti – ossia la mera negazione dei fatti costitutivi delle pretese avversarie – dava per presupposta la contitolarità del muro oggetto di causa, facendo riferimento ad un successivo atto di rinuncia parziale della proprietà: in altri termini, dalla stessa prospettazione dei convenuti emergeva la fondatezza del diritto vantato dalla parte attrice.

Peraltro, l'unico documento idoneo a consentire al giudicante di desumere la non titolarità del lato passivo – l'atto pubblico di rinuncia – era stato prodotto per la prima volta solo in grado di appello, incontrando così il divieto di *ius novorum* di cui all'art. 345 c.p.c., senza che fossero state dedotte in giudizio cause di impossibilità per fatto non imputabile di produzione in primo grado.

## QUESTIONI

[1] La sentenza in nota merita di essere segnalata quale interessante applicazione e specificazione degli insegnamenti di cui alla recente Cass., Sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, in questa *Rivista*, con nota di Lombardi R., *La titolarità del diritto è sindacabile in ogni stato e grado del processo? La risposta delle Sezioni unite*, 18.4.2016; nonché, con precipuo riferimento all'ordinanza di rimessione, cfr. Nicita S., *La contestazione sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio è eccezione in senso stretto oppure mera difesa?*, *ibidem*, 16.11.2015).

Come noto, le Sezioni Unite, nel comporre un prolungato contrasto pretorio, hanno affermato che il concetto di legittimazione ad agire non deve essere confuso – tanto sul piano strutturale quanto sul piano effettuale – con la titolarità del diritto sostanziale fatto valere nel processo: il primo istituto rappresenta una condizione dell'azione, che “*mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore*”, così legittimando una pronuncia in rito; la titolarità del diritto sostanziale, invece, “*attiene alla fondatezza della domanda*” (cfr. n. 33 della sentenza 2951/2016) ed è, pertanto, una questione di merito.

Da tale impostazione discende, *quoad effecta*, che il difetto di legittimazione ad agire (attiva o passiva) può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, mentre la titolarità del diritto azionato in giudizio dovrà essere oggetto di tempestiva contestazione da parte del convenuto, al fine di evitare la soccombenza nel merito. Detta contestazione

configura una mera difesa, ossia – come noto – una difesa limitata alla negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa; quindi non integra una eccezione in senso proprio, come ritenuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino (peraltro risalente al 2011 e, dunque, resa prima della presa di posizione delle Sezioni Unite).

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha modo di affermare nuovamente questo principio e, in particolare, di delinearne i confini di applicabilità nel caso concreto.

[2] È ben vero che la contestazione della titolarità della posizione sostanziale può essere effettuata anche per il tramite di mere difese (ossia negando *sic et simpliciter* i fatti costitutivi affermati dall'attore) come tali non soggette alla decadenza di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c..

Tuttavia, tale contegno del convenuto non potrà che soccombere qualora l'attore abbia dato prova in positivo della titolarità della situazione sostanziale, ai sensi della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; medesima sarà la conclusione qualora il convenuto abbia espressamente riconosciuto il diritto ovvero nel caso in cui – come nel caso di specie avvenuto – abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità (nella controversia sottesa alla decisione, come visto, i ricorrenti invocavano un atto di rinuncia parziale alla proprietà cos, dunque, riconoscendone la sussistenza).

Ed invero, come osservato dalla pronuncia *de qua*, una soluzione difforme potrebbe avere un effetto elusivo della regola dell'onere di contestazione specifica: la sola proposizione di una mera difesa sarebbe *ex se* sufficiente a far “rivivere” l'onere probatorio in capo all'attore, pure nel caso in cui sia stato lo stesso convenuto a dare fondamento alle pretese attoree, ponendo in essere difese incompatibili con la negazione di quanto affermato dalla controparte; e ciò anche nell'ipotesi in cui la possibilità di allegare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi delle avverse pretese sia oramai spirata.

In conclusione, non può che condividersi quanto affermato dalla Cassazione, ossia che la regola della proponibilità di mere difese al fine di contestare la titolarità sostanziale del diritto non possa non essere coordinata con altri principi generali, quali la possibilità di desumere dalle stesse difese del convenuto la sussistenza della posizione sostanziale, anche in ottemperanza al divieto di *venire contra facta propria*.

Per un approfondimento dottrinale del tema si v., oltre ai contributi evidenziati *supra*, Luiso F.P., *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2013, pp. 217 e ss.; Mandrioli C., Carratta A., *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2016, pp. 56 e ss..

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Frazionamento del credito e abuso del processo. Il punto dopo Cass. Sez. Un. 4090/2017***

di **Lorenzo Di Giovanna**

*Il contributo ripercorre, sino al recente intervento di Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017 n. 4090, l'evoluzione della giurisprudenza in materia di abuso del processo e parcellizzazione del credito*

### **1) Premessa**

*Vexata* è stata la *quaestio* relativa alla possibilità di un frazionamento, in più processi, della domanda volta all'accertamento ed alla condanna del debitore al pagamento di uno o più diritti di credito facenti capo al medesimo rapporto obbligatorio.

Ha contribuito ad arricchire il dibattito la recente sentenza a Sezioni Unite, n. 4090 del 2017, con la quale la Suprema Corte ha circoscritto la figura dell'abuso del processo, ribaltando parzialmente il precedente orientamento sul tema.

Nel caso in discorso, veniva censurata per Cassazione la domanda di controparte – un lavoratore di una società – che, dopo aver chiesto ed ottenuto in giudizio la rideterminazione del proprio TFR, aveva proposto, in un tempo successivo, un'altra domanda, tesa al ricalcolo del “premio fedeltà”.

Siffatta domanda, in un primo tempo era stata dichiarata improponibile dal giudice di prime cure, in quanto incidente sulla medesima base di calcolo già utilizzata ai fini della rideterminazione del TFR.

La situazione si era però ribaltata in appello, dove la domanda in questione veniva accolta, in riforma della sentenza di primo grado, sulla base del riconoscimento delle differenze che intercorrevano tra i due crediti, sopra descritti.

Nel primo caso infatti la *causa petendi* della domanda trovava la sua fonte nella legge, mentre nel secondo caso nel contratto, stipulato tra il lavoratore e la società.

La società datrice di lavoro, soccombente sul punto, ricorreva dunque per Cassazione chiedendo che venisse dichiarata l'improponibilità dell'azione *ex adverso* esperita.

A suo favore citava come precedente la nota sentenza delle Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726, asserendo inoltre che la parte avversa non aveva dimostrato, nei propri atti difensivi,



i motivi sottesi alla parcellizzazione in giudizio dei propri crediti. Quindi, concludeva affermando che crediti siffatti ben avrebbero potuto essere richiesti con la medesima domanda e nello stesso processo, essendo stati maturati dal lavoratore contestualmente; ossia con la cessazione del rapporto di lavoro.

Con ordinanza n. 1251 del 2016, la sezione lavoro della Cassazione, non condividendo, ai fini della soluzione del caso di specie, le ragioni che avevano portato la Suprema Corte, nel 2007, ad affermare il divieto di parcellizzazione del credito, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

## 2) Il primo *revirement* giurisprudenziale sul punto: Cass. Sez. Un. 2007, n. 23726

Al fine di comprendere l'odierna statuizione della Corte di Cassazione, è necessario accennare che il primo precedente a Sez. Un. della Corte, sul punto, è Cass. Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108 (v. DALLA MASSARA, *Tra res iudicata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria*, in *Corr. giur.*, 2000, 1618 ss.).

In quell'occasione, la Cassazione aveva negato che il frazionamento della domanda, avente ad oggetto un unico diritto di credito, in più porzioni rispetto all'intero *quantum*, costituiva abuso del processo.

In particolare, la Corte aveva dichiarato che non sussisteva violazione del principio del *ne bis in idem* e dei principi di buona fede e correttezza nei confronti del creditore che aveva agito per una porzione di un credito unitario, riservandosi di promuovere in seguito l'ulteriore giudizio per il residuo.

A ribaltare il principio di diritto sopra enunciato è stata la nota Cass., Sez. un., n. 23726 del 2007 (v. ne le note di COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, pp. 10458 ss.; FINESSI, *La frazionabilità (in giudizio) di un credito: il nuovo intervento delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, pp. 10458 ss.; RESCIGNO, *L'abuso del diritto (una significativa rimediazione delle Sezioni Unite)*, in *Corr. giur.*, 2008, 745 ss.).

Con la richiamata sentenza, la Cassazione ritornava sul tema della parcellizzazione del credito al fine di porre un freno alla pratica del frazionamento giudiziale della domanda; e ciò, in particolare, in relazione a quei casi in cui si discorreva di un unico credito, parcellizzato in plurime azioni.

Siffatto mutamento di vedute, più nel dettaglio, trovava terreno fertile, da un lato, nei già citati principi di correttezza e buona fede (v. *supra*), dall'altro lato, e, soprattutto, nel nuovo e cogente principio costituzionale del c.d. giusto processo (v. art. 111 cost.).

La buona fede e la correttezza, in particolare, erano state reinterpretate alla luce di una nuova e pregnante interpretazione del diritto vivente, connessa all'art. 2 cost. ed ai correlativi doveri di solidarietà sociale che pervadono il nostro ordinamento costituzionale.

Tali clausole generali, dunque, trasposte dal piano del diritto sostanziale al processo, avrebbero implicato l'impossibilità di una scissione del contenuto dell'obbligazione ai danni del debitore.

Il principio del giusto processo, al contempo, coniugato sotto i termini della ragionevole durata e della parità delle armi tra i litiganti (v. art. 88 c.p.c.), sarebbe stato, a sua volta, di ostacolo alla parcellizzazione della domanda, sottesa alla soddisfazione di un credito unitario.

Si affermava, infatti, che la condotta del creditore finalizzata al frazionamento del credito in giudizio integrava un vero e proprio abuso dello strumento processuale, sanzionabile a pena di inammissibilità della domanda.

### 3) **Segue: l'evoluzione giurisprudenziale in tema di sanzioni successiva a Cass. n. 23726/2007.**

Inizialmente, dunque, la conseguenza relativa all'uso abusivo dello strumento processuale era stata quella dell'applicazione, da parte dell'organo giudicante, della sanzione di inammissibilità dell'azione.

E, siffatta conseguenza, in un primo tempo, era stata modulata in modo particolarmente rigoroso.

Nella sentenza Cass. Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476 (v. sul punto VERONESE, *L'improponibilità della domanda frazionata: rigetto in rito o nel merito?*, in *Obbl. e contr.*, 2009, 813 ss. e MONTANARI, *Note minime sull'abuso del processo civile* in *Corr. giur.*, 2011, 556 ss.), infatti, si era sostenuto che la pronuncia di inammissibilità dell'azione non riguardasse soltanto la seconda azione, di seguito esperita. Il vizio, qualificato in siffatta pronuncia come «improponibilità», avrebbe dovuto coinvolgere anche la prima azione giudizialmente proposta. Precludendo così al creditore il recupero del proprio credito per mezzo del processo.

In altri termini, se dalla prima domanda fosse emerso, ad esempio, attraverso la riserva di azione per il residuo, l'avvenuta parcellizzazione del credito, allora il giudice, in quel caso, avrebbe dovuto rigettare automaticamente anche siffatta prima domanda. E, le conseguenze, com'è ovvio, avrebbero avuto effetti simili a quelli previsti dalla disciplina codicistica per i casi di decadenza e di prescrizione del diritto di azione.

Ad una tale, ed estrema interpretazione della sanzione dell'improponibilità della domanda, aveva fatto così seguito un orientamento giurisprudenziale tendenzialmente più moderato (v. Cass., III sez., 22 dicembre 2011, n. 28286; Cass., Sez. Lav., 10 maggio 2013, n. 11256).

Quest'ultimo, in particolare, allo scopo di evitare di precludere del tutto il diritto di azione del creditore agente, aveva limitato gli effetti della pronuncia di improponibilità dell'azione soltanto alla seconda domanda proposta. Poco importava se successiva o contestuale alla definizione del giudizio sulla prima.

La prima domanda formulata, così, se correttamente proposta, sarebbe stata fatta salva.

Poste siffatte premesse, è da rilevare che tale *modus operandi*, della giurisprudenza di legittimità, aveva suscitato il dissenso di gran parte della dottrina.

Si riteneva infatti che la sanzione dell'improponibilità dell'azione costituisse una punizione eccessiva, indebitamente lesiva del diritto di azione garantito dalla nostra Carta Costituzionale (v. art. 24 Cost.). E ciò, a maggior ragione, ove si fosse considerato che quest'ultima sanzione era derivata, a sua volta, da una lettura dell'abuso del processo basata sull'interpretazione di semplici clausole generali (v. più di recente, TARUFFO, *Abuso del processo*, in *Contr. e impr.*, 2015, 832 ss.). La nozione di abuso del processo (v. DONDI, voce *Abuso del processo [dir. proc. civ.]*, in *Enc. dir., Annali*, III, Milano, 2010 1 ss.), infatti, in tali frangenti aveva costituito la chiave di volta, concessa al giudice, per rigettare automaticamente domande ritenute abusive.

Alcuna parte della dottrina, dunque, risultava fortemente critica già nei confronti della fattispecie dell'abuso del processo (v. SCARSELLI, *Sul c.d. abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1448 ss.; TROPEA, *L'abuso del processo amministrativo. Studio critico.*, Napoli, 2015).

Altra dottrina, invece, pur apprezzando la necessità di una figura siffatta, auspicava una rimeditazione della stessa, sottolineando, da un lato, la necessità di analizzare, caso per caso, la meritevolezza della tutela richiesta dal creditore (v. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004; v., da ultimo, dello stesso autore, *A proposito del recente libro di Tropea, di abuso del processo e di positivismo giuridico*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, 362 ss.) e, dall'altro, dal punto di vista della sanzione, di rimodulare la stessa in maniera adeguata alla condotta realizzata (v. CORDOPATRI, *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano*, in *Riv. dir. Proc. civ.*, 2012, 874 ss.; GIORDANO, *Il litigante temerario paga «in ogni caso». Riflessioni sull'art. 96, comma 3, c.p.c. tra "abuso del processo" e "danni punitivi"*, in *Giur. It.*, 2012, pp. 10 ss.).

A tali riflessioni, da ultimo, non era risultata insensibile la più recente giurisprudenza (v., Cass. 19 marzo 2015, n. 5491 con nota di FRICANO, *Abusiva parcellizzazione del credito: quali sanzioni?*, in *Norma*, 2015). Quest'ultima, infatti, sembrava aver accolto l'idea di una sanzione processuale che fosse divergente dalla rappresentata improponibilità dell'azione.

Tale ultima giurisprudenza, segnatamente, più che denegare l'accesso alla giustizia alla parte istante, propendeva invero per i rimedi della riunione dei procedimenti in questione, ove ciò fosse possibile, ovvero della condanna alla liquidazione delle spese di lite ai danni dell'*improbis litigator* (v. Cass. Sez. I, ord. n. 10634; 3 maggio 2010 e Cass. Sez. I n. 9488; 30 aprile 2014).

Non si escludeva, infine, neppure la possibilità di una responsabilità disciplinare a carico del difensore che avesse determinato l'indebito aggravamento delle posizioni della controparte, in violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense (v. Cass. Sez. Un. n.14374; 10 agosto 2012).

#### 4) La nuova posizione di Cassazione Sez. Un., 16 febbraio 2017 n. 4090.

In tale contesto giurisprudenziale, anche alla luce delle obiezioni mosse dalla dottrina, è pervenuta l'odierna pronuncia della Corte, a Sezioni Unite, n. 4090 del 2017.

Quest'ultima ha fatto chiarezza sul tema in analisi affermando la possibilità da parte del creditore agente di proporre in separati giudizi più domande facenti capo al medesimo rapporto obbligatorio. E ciò a condizione che le azioni in questione abbiano ad oggetto crediti diversi, distinti, anche se relativi al medesimo rapporto di durata tra le parti (v., ad esempio, l'art. 2094 c.c.). Ove però siffatti crediti siano iscrivibili nel medesimo ambito obiettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, le relative domande potranno essere proposte in separati giudizi solo se risulterà, in capo alla parte attrice, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Tutto ciò – si avverte – anche “*a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale*” (v. Cass. n. 4090 del 2017).

La Suprema Corte ha valorizzato così la rilevanza in materia processualcivilistica dell'immanente principio della *res iudicata*, rimodulandolo alla luce di una nuova interpretazione, causalmente orientata, dell'art. 100 c.p.c.

L'interesse del soggetto agente all'esperimento della domanda giudiziale sembra investire dunque anche la scelta delle modalità di proposizione della azione; suscitando un giudizio sulla causa “in concreto” che avrebbe portato il creditore al recupero di più crediti attraverso l'esperimento di plurime azioni.

Per i casi di frazionamento della domanda avente ad oggetto un credito unitario, invece, la Corte non ha espresso il proprio pronunciamento.

Dunque, si potrebbe pensare che, nel caso di specie, possa continuare ad operare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel 2007, sempreché il creditore non provi il proprio interesse sotteso al frazionamento del credito unitario.

Tale interesse potrebbe essere desunto, ad esempio, come già evidenziato da Cass. n. 108 del 2000, attraverso la richiamata possibilità di fruire di riti più snelli, connessi alle caratteristiche dei crediti che si intendano recuperare per mezzo del processo (alle origini della riportata conclusione, v. Cass. 27 marzo 1957, n.1059, estensore Torrente, con nota di ALLORIO, *Giudicato su domanda parziale*, in *Giur. It.*, 1958, I, 1, 399 ss.; e, più di recente, v. Cass. n. 22574, del 14 settembre 2016 e Cass. n. 10177, del 18 maggio 2015).

Diversamente opinando, difatti, potrebbero sorgere rilevanti dubbi di legittimità costituzionale, sottesi ad una manifesta disparità di trattamento tra le due ipotesi, sopra riferite.

La Suprema Corte, deve notarsi, è pervenuta a tali importanti considerazioni avendo prima sconfessato la possibilità di scardinare la validità della precedente tesi, affermata da Cass. n.

23726 del 2007, attraverso il semplice riferimento all'argomento sistematico.

Quest'ultimo, infatti, già utilizzato dalla stessa Cass. n. 108 del 2000, può essere foriero di due letture speculari. E difatti l'ordito codicistico ben può essere interpretato tanto a favore dell'una, quanto a favore dell'altra tesi, a seconda dell'ottica processuale che si assume lesa (v. artt. 31, 34, 40 e 104 c.p.c.). E, lo stesso potrebbe dirsi riguardo ai più volte citati principi di buona fede, correttezza, ragionevole durata del processo e del giudicato. Anche il principio dell'estensibilità del giudicato, infatti, senza un inquadramento sistematico, causalmente orientato, potrebbe essere interpretato allo scopo di precludere la riproposizione di una domanda avente ad oggetto il medesimo ambito oggettivo di un'altra precedente domanda, ovvero essere utilizzato quale strumento per accoglierla.

Per tali assorbenti ragioni, la Suprema Corte ha affermato la necessità di una analisi oggettiva, che metta in risalto l'interesse di chi agisce in giudizio, e quindi la sua meritevolezza di tutela.

La dimostrazione di siffatto interesse grava in primo luogo, sul soggetto agente. Quest'ultimo, infatti, secondo la Corte, è responsabile del proprio diritto d'azione, e deve farsene carico attraverso un esercizio consapevole.

Il convenuto sarà onerato, *a contrario*, di censurare la carenza di interesse ad agire da parte dell'attore, secondo il principio di non contestazione (v. art. 115 c.p.c.).

Al giudice toccherà, quindi, di rilevare, *ex actis*, la possibile mancanza di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento. E, verificata siffatta ultima evenienza, lo stesso giudice, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., dovrà indicare la questione alle parti; se del caso concedendo un termine per memorie, *ex art. 101 co 2 c.p.c.* (v. Cass. Sez. Un. n. 12310; del 15 giugno 2015; in dottrina v. GIORDANO, *Sull'art. 101 comma 2 c.p.c.: un disposto recente su una questione antica*, in *Giust. civ.*, 2012, pp. 139 ss.).

Infine, in tema di sanzioni, la Corte di legittimità ha negato cittadinanza alla possibilità da parte del giudice di dichiarare improponibile l'azione abusivamente intrapresa dalla parte.

Tale ultima sanzione infatti, non essendo stata prevista da alcuna norma di legge, non può trovare appiglio nella mera elaborazione giurisprudenziale, e pertanto deve essere scartata. La Corte però, in tale frangente, ha preferito evitare di pronunciarsi sulla sanzione più congeniale alla risoluzione del caso di cui trattasi, lasciando così tale compito alla giurisprudenza successiva.

## **GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale**

---

### ***Il cloud computing per lo studio professionale***

di **Giuseppe Vitrani**

Esplorando i temi dell'innovazione digitale per lo studio legale pare opportuno soffermarsi sul tema dell'utilizzo dei servizi di cloud computing, sempre più diffuso tra gli avvocati, e che nasconde in realtà alcuni rischi in tema di protezione dei dati, soprattutto laddove si ricorra all'utilizzo dei servizi maggiormente diffusi sul mercato internazionale.

Per quanto concerne l'avvocatura il tema è peraltro già stato affrontato dalle istituzioni forensi; risale infatti al 2012 il primo parere dato sul tema dal CCBE, che, come noto, costituisce il più alto organo di rappresentanza degli avvocati europei ed è organismo consultivo delle istituzioni europee.

Il documento in analisi (reperibile al seguente

link: [http://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012\\_EN\\_CCBE\\_gui1\\_1347539443.pdf](http://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf))

riprendendo gli indirizzi già forniti dai gruppi di studio europei, mette in particolare in guardia dai rischi che possono derivare dal trasferimento dei dati in cloud, i maggiori dei quali possono essere:

- il pericolo che i dati vengano ospitati su server di paesi che non diano adeguate garanzie in materia di protezione da ingerenze, ad esempio, di autorità pubbliche;
- il pericolo che i dati possano essere intercettati e carpiri sia in fase di trasmissione sia allorché risiedono sul cloud;
- il pericolo di perdere il controllo dei dati e, ad esempio, di non poter richiedere la loro cancellazione o la loro modifica.

Al fine di evitare di incorre nei suddetti paventati rischi vengono così fornite opportune direttive al fine di orientare l'avvocato nella scelta del fornitore di servizi cloud. Viene dunque consigliato di indirizzarsi verso servizi che:

- assicurino adeguata protezione dei dati mediante l'utilizzo della crittografia sia in fase di trasmissione del dato sia allorché lo stesso risiede sul cloud;
- facciano utilizzo di server ubicati nell'Unione Europea o quantomeno nello Spazio Economico Europeo (ovvero UE + Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- non siano in ogni caso soggetti a legislazioni che consentano la possibilità di comunicazione dei dati a terze parti estranee al rapporto contrattuale;
- diano adeguate garanzie e circostanzino le procedure per il caso in cui i servizi cloud vengano subappaltati ad altri fornitori;
- diano adeguate garanzie in punto affidabilità patrimoniale del fornitore del servizio.

Questi sono solo alcune delle principali direttive che vengono fornite agli avvocati europei; ad esse è possibile aggiungere una riflessione che riguarda la protezione degli accessi.

In effetti, nell'ottica di una maggior sicurezza e protezione dei dati, al posto dei tradizionali username e password (o in taluni casi all'autenticazione a due fattori comunque basata su password) sarebbe opportuno scegliere servizi in grado di assicurare una autenticazione a due fattori, o di abilitare tali servizi ove previsti come opzionali, oppure di optare per scelte ancor più radicali indirizzandosi verso servizi che prevedano sistemi di autenticazione più forte, ad esempio facendo ricorso alla smart card che gli avvocati già utilizzano per l'utilizzo dei servizi del processo telematico.

EVENTO GRATUITO

Seminari di specializzazione

**LO STUDIO DELL'AVVOCATO DIGITALE**

Scopri le sedi in programmazione >



## DIRITTO D'IMPRESA, Responsabilità civile

---

### ***La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione***

di **Mirko Faccioli**

La responsabilità civile per danni alla salute del paziente riconducibili a carenze strutturali ed organizzative degli enti sanitari ha iniziato ad emergere in giurisprudenza e attirare l'attenzione della dottrina indicativamente a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, in stretta connessione con il più vasto fenomeno del passaggio dalla responsabilità *del medico* alla responsabilità *medica* (o *sanitaria*) e con la presa di coscienza dell'irriducibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente allo schema del contratto d'opera intellettuale facente capo alla figura del medico libero professionista.

Da quest'ultimo punto di vista è stato infatti messo in evidenza che, con la conclusione del contratto (atipico e complesso) «di ospedalità» (o «di assistenza sanitaria»), la struttura ospedaliera si obbliga a garantire al malato, accanto alla prestazione diagnostica e terapeutica erogata anche dal medico libero professionista, un'ampia ed eterogenea serie di prestazioni accessorie quali, per esempio, vitto e alloggio – vale a dire prestazioni *lato sensu* alberghiere – in caso di ricovero, l'assistenza infermieristica, la fornitura di medicinali, l'apprestamento delle attrezzature tecniche e degli impianti necessari all'esecuzione della prestazione medica in senso stretto, e così via.

In forza di queste considerazioni è emersa, pertanto, una distinzione tra il profilo dell'organizzazione dell'attività medica e il profilo della prestazione *stricto sensu* sanitaria che ha aperto le porte alla possibilità di configurare, in caso di danni cagionati al paziente dalla mancata o scorretta esecuzione delle prestazioni accessorie a quella medica di cui si è detto sopra, una responsabilità *diretta* dell'ente sanitario per deficienze strutturali e organizzative, distinta ed autonoma tanto dalla responsabilità personale dei professionisti che operano al suo interno quanto dalla responsabilità c.d. vicaria e indiretta per i danni cagionati dai medesimi. Questa forma di responsabilità – di natura oggettiva, secondo l'impostazione prevalente – può essere affermata, in particolare, quando l'ente nosocomiale non garantisce, tra le altre cose: la sicurezza e la salubrità dell'ambiente ospedaliero e delle attrezzature utilizzate per le cure (si pensi, per esempio, al tema delle infezioni nosocomiali); la disponibilità di tutti gli strumenti e i macchinari necessari per l'esecuzione della prestazione sanitaria, compresi quelli atti a fronteggiare eventuali complicanze ed emergenze; la disponibilità di personale, sia medico che paramedico, adeguatamente qualificato e in numero sufficiente; la custodia e la protezione dei pazienti in tutto in parte privi della capacità di autotutela (ad iniziare da minori e malati di mente); l'efficienza dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane e materiali a sua disposizione (per esempio nell'apprestamento



dei turni di servizio).

Una volta stabilito che la struttura sanitaria risponde senz'altro dei pregiudizi alla salute del paziente causati dalle proprie carenze strutturali e organizzative, va precisato che l'inadeguatezza dell'apparato organizzativo e strutturale dell'ospedale non elimina né attenua i profili di responsabilità in capo al singolo professionista sanitario, che anzi viene, in tali casi, ad incontrare una serie di specifici e appositi doveri, finalizzati a tutelare la salute del paziente di fronte alle inefficienze organizzative dell'ente, l'inadempimento dei quali viene sanzionato tramite il suo coinvolgimento nel giudizio di responsabilità della struttura secondo la regola della solidarietà.

Da un esame complessivo della materia sembra quindi potersi affermare che il difetto organizzativo fa gravare sul sanitario nuovi e diversi compiti, quali: verificare l'adeguatezza della struttura – anche dal punto di vista della professionalità del personale che lavora al suo interno – nella quale dovrebbe essere erogata la prestazione diagnostica o terapeutica; informare il paziente delle deficienze strutturali e organizzative delle quali egli sia a conoscenza, in modo che il malato possa consapevolmente decidere di sottoporsi al trattamento in quella piuttosto che in un'altra struttura; nel caso in cui il paziente non sia in grado di prendere questa decisione, attivarsi perché venga trasportato e assistito in un nosocomio più efficiente e adeguato alle sue esigenze; infine, nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo finora descritto, fare tutto quanto rientra nelle sue possibilità per cercare di sopperire alle deficienze dell'apparato organizzativo e strutturale in cui dovrà comunque essere eseguito il trattamento medico. Ed è importante evidenziare che destinatario del dovere in esame è non soltanto il medico dipendente dell'ospedale, ma pure il c.d. medico di fiducia del paziente, vale a dire il libero professionista che, avvalendosi delle apparecchiature nonché del personale paramedico e infermieristico messi a disposizione da una clinica alla quale egli non è però legato da alcun rapporto di lavoro o di servizio, provvede ad eseguire il trattamento diagnostico o terapeutico promesso direttamente al proprio cliente sulla base di un contratto d'opera intellettuale.

Si tratta di profili, quelli sinteticamente esposti, che sono tra l'altro destinati a rivestire ancora maggior importanza pratica con l'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli-Bianco del marzo 2017, considerato che quest'ultima vede tra i suoi aspetti fondamentali quello di garantire la sicurezza delle cure e impone di perseguire tale obiettivo (anche) mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie nonché tramite l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative degli enti nosocomiali.